

Allegato a)

**CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER
L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO DI UN
DIPENDENTE DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PER IL PERIODO DAL 4
AL 18 SETTEMBRE 2021**

Addì _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la sede del Comune di Bagnolo Cremasco

tra

- a) Comune di MONTE CREMASCO rappresentato dal SINDACO AVV. GIUSEPPE LUPO STANGHELLINI che agisce in nome e per conto del Comune di MONTE CREMASCO (C.F. 00122220197) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;
- b) Comune di BAGNOLO CREMASCO rappresentato dal SINDACO AIOLFI PAOLO che agisce in nome e per conto del Comune di BAGNOLO CREMASCO (C.F. 001116170192) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che il Comune di Monte Cremasco ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per specifiche competenze dal 04.09.2021 e fino al 18.09.2021 per un tempo di lavoro pari a 8 ore settimanali, la Sig.ra Bergamaschi Fabrizia, dipendente del Comune di Bagnolo Cremasco, inquadrata nella categoria C posizione economica C3 – Istruttore Amministrativo;
- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1) - le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

art. 2) - il Comune di Bagnolo Cremasco assegna, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22.1.2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 al Comune di monte Cremasco la propria dipendente Bergamaschi Fabrizia, inquadrata nella categoria C posizione economica C3 – Istruttore Amministrativo, allo scopo di utilizzarlo per fini istituzionali di tale Ente, dal 04.09.2021 e sino al 18.09.2021, per un tempo di lavoro pari a 8 ore settimanali, da svolgere secondo gli orari concordati tra i due Enti;

art. 3) - il rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di Monte Cremasco fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Bagnolo Cremasco, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno;

art. 4) - alla dipendente Bergamaschi Fabrizia verrà corrisposto dal Comune di Bagnolo Cremasco il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. Il lavoro svolto presso il Comune di Monte Cremasco verrà retribuito secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Bagnolo Cremasco, calcolato su un tempo di lavoro pari a 8 ore settimanali.

Il Comune di Bagnolo Cremasco riscontra e certifica il rispetto del limite inderogabile delle 48 ore settimanali previste dalla normativa comunitaria, nonché dai vigenti contratti di lavoro;

art. 5) - ciascun Ente provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascun Ente curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dalla dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento;

art. 6) - la convenzione ha durata dal 04.09.2021 e sino al 18.09.2021, salvo proroga da effettuarsi con apposito atto. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli Enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione della dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Bagnolo Cremasco;

art. 7) - la prestazione lavorativa resa dalla dipendente Bergamaschi Fabrizia a favore del Comune di Monte Cremasco secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, senza creare disservizi al Comune di Bagnolo Cremasco;

art. 8) - i singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Bagnolo Cremasco e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica;

art. 9) - il dipendente interessato non potrà svolgere attività professionale;

art. 10) - per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Monte Cremasco _____

Per il Comune di Bagnolo Cremasco _____

